



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2015

Delega al Governo per l’unificazione delle Forze di polizia
e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. - La cronaca più recente ci mostra un'Europa sempre più esposta rispetto al pericolo di attentati terroristici. In questa ottica è importante che anche l'Italia si adegui ad un sistema di sicurezza in linea con i principali Paesi europei. La gran quantità di Forze di polizia presenti sul territorio italiano, spesso mal coordinate, pone l'accento sulla necessità di un riordino delle Forze di polizia.

Paesi come la Germania, nonostante abbiano un assetto istituzionale di tipo federale, sono riusciti a contenere il numero di Forze di polizia sul territorio affidando la gran parte delle funzioni in capo ai singoli *Land* per il tramite *Landespolizei*. Accanto alle polizie dei *Land* operano due soli tipi di polizie di tipo «federale», impiegate per lo più nelle questioni concernenti la grande criminalità organizzata, nazionale ed internazionale, e poste inoltre a tutela delle sedi istituzionali federali. La Francia conosce solo tre principali corpi di difesa del territorio. La prima, e più importante, è la *Police nationale*, posta sotto l'autorità del Ministro dell'interno e, a livello locale, sotto l'autorità dei prefetti e dei nuovi direttori dei dipartimenti di polizia nazionale competenti in materia di sicurezza pubblica, di informazioni generali e di polizia aeroportuale e di frontiera. Ha un ventaglio di competenze vastissimo, inglobando un pò tutte le funzioni di polizia, compresa la grande criminalità organizzata. Accanto alla polizia nazionale troviamo la *Gendarmerie*, corpo a carattere militare posta sotto l'autorità del Ministro della difesa durante le operazioni militari mentre durante le normali operazioni di polizia è posta sotto la direzione del Ministero dell'interno. Esercita una fun-

zione di polizia militare, di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria. Infine troviamo la polizia municipale posta sotto la direzione del sindaco con compiti principalmente in materia di sicurezza stradale e di controlli dei documenti. Infine anche la Spagna conosce all'interno del proprio ordinamento solo due tipi di polizia, una di stampo civile (*Cuerpo nacional de Policia - CNP*), l'altra di tipo militare (*Guardia civil*). Infine ai comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è consentito istituire una polizia municipale, sotto le dipendenze del sindaco.

Dal breve quadro esposto di tipo comparato è possibile evincere come i principali Stati europei si siano dotati di una quantità ristretta di corpi di polizia, mantenendo, nonostante ciò, un significativo quadro di sicurezza e di controllo del territorio. Non è quindi il numero di corpi ad essere sinonimo di sicurezza, quanto piuttosto l'effettiva capacità organizzativa e di coordinamento degli stessi. Il presente disegno di legge tende a modificare strutturalmente la configurazione del sistema di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione nel nostro Paese, con la predisposizione di una delega legislativa finalizzata a riscrivere un nuovo modello organizzativo, volto a razionalizzare il quadro normativo sulla sicurezza e dell'ordine pubblico.

Per raggiungere tale obiettivo occorre rimodulare le Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo dei vigili del fuoco e Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) secondo una diversa articolazione funzionale.

Il primo corpo – definito «Polizia del territorio» – assorbirà tutti i compiti e le funzioni di polizia amministrativa, di presidio territoriale, di controllo e sicurezza di interesse esclusivamente locale, finora esercitati dai corpi di polizia locale, dall'Arma dei carabinieri e dalle Forze di polizia dello Stato, assicurando un effettivo controllo generale di tutto il territorio della Repubblica e tutelando a livello locale la popolazione rispetto a tutti i tipi di esigenze e di pericoli connessi con l'ordine pubblico e la sicurezza. Si tratterebbe di personale civile abilitato al porto e all'uso delle armi, con mantenimento della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria e della possibilità di delega di funzioni da parte dell'autorità giudiziaria. Se ne sancisce la dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno, con possibilità di dipendenza funzionale dalle amministrazioni competenti per materia ad attivare le predette funzioni di vigilanza e controllo.

Il secondo corpo – definito «Polizia della sicurezza» – assorbirebbe tutti i compiti e le funzioni di polizia di protezione dei confini nazionali, di contrasto della grande criminalità nazionale ed internazionale, anche di stampo mafioso, di sicurezza nei confronti di attività o minacce terroristiche e di prevenzione di manovre che mettano in pericolo la stabilità finanziaria del Paese. Si crea così un'unica rete investigativa, che assorbirebbe le competenze di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri (ed in prospettiva con l'unificazione di tutti gli attuali organi speciali di polizia giudiziaria: DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei antisequestro di persona). Si tratterebbe di una struttura di contrasto al crimine organizzato, che, proprio per la caratteristica qualificante dell'accordo associativo e per il collegamento con analoghe organizzazioni straniere, avrebbe la funzione di agire in modo particolare nelle regioni che sono interessate dalla loro presenza. Il tessuto parassitario e criminale di queste organizzazioni assorbe continuamente e indebitamente la ricchezza «sana» del no-

stro Paese ed è importante creare un corpo *ad hoc* che abbia il compito di debellare questo annoso problema, molto radicato in Italia. Va quindi creata una struttura complessiva, con un'organizzazione delle funzioni e degli uomini tale da porre in essere un' incisiva azione di repressione del crimine mediante una rete di accertamento degli illeciti penali all'avanguardia.

Con questa nuova struttura, l'investigazione dei reati di carattere organizzato riceverà un impulso tale da farle raggiungere un'efficienza molto più elevata di quella attuale, permettendo una progressiva riduzione della grande criminalità organizzata. La lotta alla criminalità si tradurrà, nel medio periodo, in un grande vantaggio per la collettività, sia dal punto di vista della sicurezza del territorio sia sul versante economico. Va così assicurato un adeguato e specialistico svolgimento delle diverse attività che devono essere esercitate in modo unitario o che necessitano di particolari specializzazioni. Si dispone il mantenimento, per i relativi componenti, dello *status* di militari (con apposita formazione integrativa); la dipendenza gerarchica sarebbe dal Ministero della difesa e quella funzionale – salva la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria e la possibilità di delega di funzioni da parte dell'autorità giudiziaria – discenderebbe dal Ministero dell'interno per i compiti di polizia e, a livello decentrato, dal prefetto territorialmente competente.

Il terzo corpo – definito «Polizia delle coste» – avrebbe il compito specifico di tutela delle coste italiane, sempre più esposte a preoccupanti fenomeni che necessitano di interventi puntuali e specialistici. La Polizia delle coste sarebbe guidata dall'attuale Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che già da tempo svolge egregiamente il proprio compito di tutela delle acque. Confluirebbero quindi nella Polizia delle coste tutti i vari corpi delle diverse Armi che oggi si sovrappongono, spesso senza un valido coordinamento, alle funzioni

di tutela del mare. Si dispone il mantenimento, per i relativi componenti, dello *status* di militari (con apposita formazione integrativa); la dipendenza gerarchica sarebbe dal Ministero della difesa e quella funzionale discenderebbe dal Ministero dell'interno per i compiti di polizia e, a livello decentrato, dal prefetto territorialmente competente; negli organici di tale corpo confluisce il personale attualmente destinato al servizio navale e ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato; a tale corpo sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutturali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che ne prende il comando, nonché i mezzi navali, attualmente in dotazione o in costruzione, un'aliquota di mezzi aerei, da determinare in relazione ai criteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato;

Per le funzioni di aiuto e soccorso - in tutte le situazioni di disagio e pericolo in cui possono venirsi a trovare i cittadini e i residenti sul territorio nazionale - è infine previsto un quarto corpo di «Protezione civile». Esso è destinatario di tutti i compiti e le funzioni di difesa civile da pericoli incombenti di origine antropica o naturale, nonché relative alla tutela del territorio e dei biotopi ad elevato valore ambientale e

all'assistenza a categorie di popolazione che versino in gravi condizioni di disagio, individuate a livello nazionale o, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a livello internazionale. La dipendenza gerarchica sarà dal Ministero dell'interno e quella funzionale dal prefetto territorialmente competente, con inserimento nella catena di comando del sindaco dell'area interessata all'intervento nella qualità di ufficiale di governo e con la possibilità di impiego delle ordinanze contingibili e urgenti di sua spettanza.

Vi sarà il contestuale riordino delle funzioni e dell'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Dipartimento della protezione civile e degli enti pubblici statali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con incorporazione nel nuovo corpo delle funzioni, degli uffici e del personale attualmente addetto alle funzioni di soccorso alpino finora svolte dalla Guardia di finanza e delle funzioni di protezione civile nell'ambito delle competenze del Corpo forestale dello Stato - attualmente in fase di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - in materia di prevenzione e di contrasto degli incendi, di soccorso montano e sciistico e di soccorso in caso di calamità naturali e del relativo personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia e dei corpi di polizia dello Stato e la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con le procedure di cui al medesimo articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino delle funzioni di polizia e dei corpi di polizia dello Stato, nonché la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) quadripartizione delle strutture dedite in via esclusiva all'esercizio della forza pubblica nei seguenti corpi:

- 1) Polizia del territorio;
- 2) Polizia della sicurezza;
- 3) Polizia delle coste;
- 4) Protezione civile;

b) trasferimento alla Polizia del territorio di tutti i compiti e le funzioni di polizia amministrativa, tributaria, di presidio territoriale, di controllo e sicurezza di interesse esclusivamente locale, assicurando un effet-

tivo controllo generale di tutto il territorio della Repubblica e tutelando a livello locale la popolazione rispetto a tutti i tipi di esigenze e di pericoli connessi con l'ordine pubblico e la sicurezza; attribuzione, ai relativi componenti, dello *status* di personale civile abilitato al porto e all'uso delle armi, con qualifica di pubblico ufficiale; dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno; in ciascuno degli enti territoriali, dipendenza funzionale dalle amministrazioni competenti per materia ad attivare le predette funzioni di vigilanza e controllo;

c) istituzione, all'interno della Polizia del territorio, di un corpo specializzato in ambito di giustizia penale con compiti e funzioni di polizia delle udienze civili e penali, di vigilanza dei palazzi di giustizia, di sorveglianza interna ed esterna degli istituti di pena, relativi al controllo sulle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza e misure di prevenzione; attribuzione, ai relativi componenti, dello *status* di personale civile abilitato al porto e all'uso delle armi, con qualifica di pubblico ufficiale; dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero della giustizia; dipendenza funzionale dalla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, ad eccezione dell'obbligo di collaborare con il direttore degli istituti di pena a livello decentrato e con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a livello centrale, in quanto soggetti su cui è mantenuta la responsabilità del trattamento penitenziario;

d) trasferimento alla Polizia della sicurezza di tutti i compiti e le funzioni di polizia di protezione dei confini nazionali, di contrasto della grande criminalità nazionale e internazionale, anche di stampo mafioso, di sicurezza nei confronti di attività o minacce terroristiche e di prevenzione di manovre che mettono in pericolo la stabilità finanziaria del Paese; le nuove funzioni sono disciplinate in modo da assicurare un ade-

guato e specialistico svolgimento delle diverse attività che devono essere esercitate in modo unitario o che necessitano di particolari specializzazioni. Sono altresì destinate a tale corpo le risorse da impiegare per il mantenimento dei rapporti internazionali ed europei o per i rapporti tra le diverse articolazioni locali delle Forze di polizia, ovvero per servizi organizzati a livello interprovinciale. Il corpo dispone del personale necessario ad essere impiegato in modo rapido o flessibile in circostanze speciali o in circostanze straordinarie per esigenze operative connesse ad indagini ovvero per l'esigenza di provvedere ai problemi di sicurezza di rilevanza locale acuta o di carattere internazionale. Devono essere inoltre previsti: il mantenimento, ai relativi componenti, dello *status* di militari, con qualifica di pubblico ufficiale; la dipendenza gerarchica dal Ministero della difesa secondo un'apposita articolazione territoriale, senza assoggettamento ad alcuna delle Armi esistenti; la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per i compiti di polizia e, a livello decentrato, dal prefetto territorialmente competente;

e) trasferimento alla Polizia delle coste, tramite l'accentramento delle relative funzioni nel Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, del controllo dei confini marittimi in materia di polizia e soccorso pubblico e di tutti i compiti di difesa civile e militare delle coste, ivi compresa la difesa da pericoli imminenti di origine antropica o naturale, nonché relativi alla tutela del mare e dei biotopi ad elevato valore ambientale individuati a livello nazionale d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; assistenza alle categorie di popolazione che versino in gravi condizioni di disagio, individuate d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dipendenza gerarchica dal Ministero della difesa secondo un'apposita articolazione territoriale, senza assoggettamento ad alcuna delle Armi esistenti; dipendenza funzionale dal Ministero dell'in-

terno per i compiti di polizia e, a livello decentrato, dal prefetto territorialmente competente;

f) trasferimento alla Protezione civile di tutti i compiti e le funzioni di difesa civile da pericoli incombenti di origine antropica o naturale, nonché relative alla tutela del territorio e dei biotopi ad elevato valore ambientale e all'assistenza a categorie di popolazione che versino in gravi condizioni di disagio, individuate a livello nazionale o, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a livello internazionale; dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno e funzionale dal prefetto territorialmente competente, con inserimento nella catena di comando del sindaco dell'area interessata all'intervento nella qualità di ufficiale di governo e con la possibilità di impiego delle ordinanze contingibili ed urgenti di sua spettanza;

g) conseguente riordino del sistema previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, delle norme del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti le funzioni di polizia e di tutte le funzioni di polizia svolte da tutti i corpi di polizia statale e locale e delle Forze armate; riordino del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con attribuzione della funzione di coordinamento territoriale dei corpi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*; presenza in esso dei rappresentanti provinciali di ciascuno dei quattro corpi e mantenimento degli organi politici di vertice degli enti territorialmente interessati;

h) coordinamento con le agenzie fiscali del corpo di cui alla lettera *b)* in materia tributaria, catastale, doganale e di gestione amministrativa e finanziaria dei beni demaniali, fermi restando gli attuali livelli di tutela della sicurezza economico-finanziaria e ferma restando la possibilità di avvalersi degli altri corpi di cui alla lettera *a)* per le attività che richiedano l'impiego di specifiche risorse investigative;

i) trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle funzioni amministrative di vigilanza in funzione del recupero e della difesa del patrimonio culturale, ferma restando la possibilità di avvalersi dei corpi di cui alle lettere *b)* ed *e)* per le attività di recupero che richiedano l'impiego di specifiche risorse investigative;

l) unificazione presso il Ministero dell'interno della gestione amministrativa e finanziaria del personale di tutte le Forze di polizia; unificazione dei contratti e degli appalti concernenti la gestione a qualsiasi titolo o gli acquisti dei beni mobili e immobili e dei servizi, inclusi i mezzi di trasporto, le armi, le dotazioni logistiche e tecnologiche e gli strumenti e i sistemi di comunicazione messi a disposizione di tutte le Forze di polizia e tutte le attività concernenti gli appalti e i contratti concernenti tali beni e servizi, con esclusione del materiale di armamento e di comunicazione strettamente attinente alla difesa dello Stato. Le specificità delle dotazioni militari relative alla difesa nazionale sono oggetto di gestione appaltistica specializzata da parte del Ministero della difesa per il personale del corpo di cui alla lettera *c)*;

m) unificazione presso il Ministero dell'interno delle funzioni relative alla preparazione del personale chiamato a svolgere funzioni di polizia nei corpi di cui alla lettera *a)*, con contestuale riordino, aggiornamento e potenziamento dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale chiamato a svolgere compiti di polizia, delle materie insegnate e degli ordinamenti didattici dei vari corsi e loro collegamento con i corsi scolastici, universitari e di formazione esistenti, includendovi anche la promozione della conoscenza e della pratica delle norme costituzionali, internazionali e dell'Unione europea, la promozione della coscienza civica, la conoscenza e l'addestramento all'uso delle armi e dei sistemi informatici e all'uso di risorse e metodi non vio-

lenti nelle modalità del servizio operativo e l'apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alla primaria funzione preventiva spettante alle Forze di polizia;

n) previsione di una formazione di tipo strettamente militare e gestita dal Ministero della difesa, per il personale del corpo di cui alla lettera d), in modo da preparare, aumentare, distribuire e pianificare le funzioni di tipo preventivo e di controllo di tutto il territorio della Repubblica, oltre che le funzioni di contrasto e di repressione della grande criminalità organizzata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale attualmente destinato al servizio navale ed ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato, confluisce, avanzando domanda, negli organici della Polizia delle coste. Il personale che non avanza domanda viene destinato, secondo necessità, agli altri corpi di cui alla lettera a).

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute

nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Organizzazione e struttura)

1. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono trasferiti ai quattro corpi istituiti ai sensi degli articoli 1 e 2, secondo le competenze territoriali e le funzioni ivi definite, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie definiti in base alle seguenti modalità:

a) alla Polizia del territorio sono destinate le risorse finora conferite alle unità dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, che attualmente disimpegnano i compiti e le funzioni di polizia amministrativa, di presidio territoriale, di polizia tributaria, di protezione dei palazzi di giustizia, di controllo e sicurezza di interesse esclusivamente locale;

b) alla Polizia della sicurezza sono destinate le risorse finora conferite alle unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che attualmente disimpegnano i compiti e

le funzioni di polizia di protezione dei confini nazionali, di contrasto della grande criminalità nazionale ed internazionale, anche di stampo mafioso, di sicurezza nei confronti di attività o minacce terroristiche e di prevenzione di manovre che mettano in pericolo la stabilità finanziaria del Paese;

c) alla Polizia delle coste confluisce il personale attualmente destinato al servizio navale e ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2; a tale corpo sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che ne assume il comando, nonché i mezzi navali, attualmente in dotazione o in costruzione, un'aliquota di mezzi aerei, da determinare in relazione ai criteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato;

d) alla Protezione civile sono destinate le risorse finora conferite alle unità appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile, con contestuale riordino e assorbimento delle funzioni e dell'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con incorporazione nel nuovo corpo delle funzioni, degli uffici e del personale attualmente addetto alle funzioni di soccorso alpino finora svolte dal Corpo della guardia di finanza e alle funzioni di protezione civile esercitate dal Corpo forestale dello Stato in materia di prevenzione e di contrasto degli incendi, di soccorso montano e sciistico e di soccorso in caso di calamità naturali e del relativo personale.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri

dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze per le parti di competenza, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i regolamenti possono essere comunque emanati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

